



**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME**  
Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti

**Amministrazione straordinaria grandi imprese: INFOCONTACT SRL IN A.S.**

con sede legale in ROMA (RM),

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 11, cod. fisc. 06414381001

**Numero:** 1/2014

**Dichiarato in data:** 25/07/2014

**Giudice Delegato:** Dott. Adele Foresta

**Commissari Straordinari:** Prof. Francesco Perrini

Avv. Federico Sutti

prof. avv. Stefano Ambrosini

***VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE  
DELLO STATO PASSIVO TARDIVE***

L'anno **2016** il giorno **12 Aprile** alle ore **11:00** presso il Tribunale di Lamezia Terme avanti al Giudice Delegato all'intestato Amministrazione straordinaria grandi imprese Dott. Adele Foresta, presente il Commissario Straordinario Prof. Francesco Perrini, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo delle domande tardive.

Sono altresì comparsi:

Avv. Rosiina Arcieri per conto di Overground Servizi Informatici Di Conquistatore Gennaro Sandro, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Valerio Zicaro per conto di AIRONE SRL, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

avv. Le Pera per conto di GIANTURCO GENNARO DOMENICO, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Lico Maria Vittoria per conto di LICO RAFFAELE, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Gregorio Iannotta per conto di Chilla' Manuel, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Gregorio Iannotta per conto di Caracciolo Antonio, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Gregorio Iannotta per conto di Lamanna Francesca, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Gregorio Iannotta per conto di Santoruvo Corasaniti Irene, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Gregorio Iannotta per conto di Varani Marco, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Gregorio Iannotta per conto di Pugliese Vittorio, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Gregorio Iannotta per conto di Luchetta Rosaria, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Gregorio Iannotta in sostituzione dell'Avv. Borsari per conto di De Marco Ivano, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Dina Marasco per conto di Vaccaro Doria, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Dina Marasco per conto di Roperto Mauro, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Dina Marasco per conto di Bernardi Antonio, creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Avv. Emma Felcia in sostituzione Avv. Bolognesi per conto di Nicoletta Battaglia , creditore di INFOCONTACT SRL IN A.S.

Il G.D., visto il proprio provvedimento reso in calce al decreto di esecutività dello stato passivo tempestivo, dispone procedersi all'esame delle domande tardive depositate nei termini.

Prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Commissario Straordinario e depositato in questa Cancelleria, il Giudice delegato stabilisce quanto segue:

- **Cron. 01930**, creditore Leone Mariangela - R.lombardi, N.38 - Lamezia Terme

Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.065,50; Privilegiati 870,65; Privilegiati 3.511,56; Privilegiati 518,30; Privilegiati 809,00

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammissione per euro

5.065,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammissione per euro 870,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammissione per euro 3.511,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 809,00 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 518,30 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: ammissione per euro 5.065,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammissione per euro 870,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammissione per euro 3.511,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 809,00 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 518,30 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 5.065,50
- Privilegiati 870,65

- Privilegiati 3.511,56
- Privilegiati 518,30
- Privilegiati 809,00

- **Cron. 01931**, creditore GIANTURCO GENNARO DOMENICO domicilio c/o AVV. LE PERA JOLE - VIA G. CASALINUOVO 11 - CATANZARO

Richiesta del Creditore: Privilegiati 20.693,60

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 20.693,60, in quanto il capo di condanna a 12 mensilità a cui fa riferimento il ricorrente è stato impugnato dalla società, che ha chiesto dichiararsi la legittimità del licenziamento.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, ammette l'importo di euro 18.156 con riserva dell'esito del giudizio di opposizione ex art. 96 l.f. ed esclude la somma di euro 2.537,60 per spese legali in quanto derivante da titolo non opponibile alla massa

Riepilogo numerico:

- Escluso 2.537,60
- Privilegiati 18.156,00

- **Cron. 01932**, creditore Solano Salvatore domicilio c/o Avv. Sorace Domenico - Viale Accademie Vibinesi 2 - Vibo Valentia

Richiesta del Creditore: Privilegiati 30.000,00

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 30.000,00, stante l' insussistenza di un'azione di mobbing condotta dall'azienda nei confronti del ricorrente, e la legittimità dei provvedimenti impugnati, segnatamente il trasferimento da Soriano Calabro a Mileto e da Mileto a Lamezia Terme, l'inquadramento contrattuale ed il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 30.000,00, stante l' insussistenza di un'azione di mobbing condotta dall'azienda nei confronti del ricorrente, e la legittimità dei provvedimenti impugnati, segnatamente il trasferimento da Soriano Calabro a Mileto e da Mileto a Lamezia Terme, l'inquadramento contrattuale ed il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e

dalla retribuzione.

Riepilogo numerico:

- Escluso 30.000,00

- **Cron. 01933**, creditore Pierro Antonio - Sila, N.2 - Montalto Uffugo

Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.736,32; Privilegiati 888,78; Privilegiati 3.041,51; Privilegiati 891,00; Privilegiati 673,99

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammissione per euro 4.736,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammissione per euro 888,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammissione per euro 3.041,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 891,00 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 673,99 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: ammissione per euro 4.736,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammissione per euro 888,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammissione per euro 3.041,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo

essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 891,00 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 673,99 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.736,32
- Privilegiati 888,78
- Privilegiati 3.041,51
- Privilegiati 891,00
- Privilegiati 673,99

- **Cron. 01934**, creditore LICO RAFFAELE - VIA CAVOUR - VIBO VALENTIA

Richiesta del Creditore: Chirografari 12.740,97

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 12.740,97, in quanto il recesso per giusta causa dal contratto a progetto è legittimo ed efficace e in quanto, in ogni caso, il dipendente non ha provato di aver subito alcun danno in conseguenza di detto recesso.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, in conformità del parere dei commissari, dispone l'esclusione per euro 12.740,97, in quanto il recesso per giusta causa dal contratto a progetto è legittimo ed efficace e in quanto, in ogni caso, il dipendente non ha provato di aver subito alcun danno in conseguenza di detto recesso.

Riepilogo numerico:

- Escluso 12.740,97

- **Cron. 01935**, creditore Capone Bruna domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso Umberto I 96 - Catanzaro

Richiesta del Creditore: Privilegiati 55.210,08

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 55.210,08, constatato che l' accertamento della Direzione del Lavoro a cui fa riferimento il

ricorrente è stato oggetto di opposizione alla quale l'organo adito non si è mai pronunciato e che il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 55.210,08, constatato che l'accertamento della Direzione del Lavoro a cui fa riferimento il ricorrente è stato oggetto di opposizione alla quale l'organo adito non si è mai pronunciato e che il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Riepilogo numerico:

- Escluso 55.210,08

- **Cron. 01936**, creditore Valente Loredana - Guardia Bosco Mule', N.5 - Serra San Bruno

Richiesta del Creditore: Privilegiati 55.210,08

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 55.210,08, constatato che l'accertamento della Direzione del Lavoro a cui fa riferimento il ricorrente è stato oggetto di opposizione alla quale l'organo adito non si è mai pronunciato e che il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 55.210,08, constatato che l'accertamento della Direzione del Lavoro a cui fa riferimento il ricorrente è stato oggetto di opposizione alla quale l'organo adito non si è mai pronunciato e che il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Riepilogo numerico:

- Escluso 55.210,08

- **Cron. 01937**, creditore Capone Giuseppe - Raffaele Cesare, N.22 - Serra San Bruno

Richiesta del Creditore: Privilegiati 55.210,08

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 55.210,08, constatato che l' accertamento della Direzione del Lavoro a cui fa riferimento il ricorrente è stato oggetto di opposizione alla quale l'organo adito non si è mai pronunciato e che il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 55.210,08, constatato che l' accertamento della Direzione del Lavoro a cui fa riferimento il ricorrente è stato oggetto di opposizione alla quale l'organo adito non si è mai pronunciato e che il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Riepilogo numerico:

- Escluso 55.210,08

- **Cron. 01938**, creditore Manes & Associati - Via Valitutti N. 18 - Paola

Richiesta del Creditore: Prededuzioni 31.171,19

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammissione per euro 15.585,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., non riconoscendo la prededuzione del credito in quanto riferito ad attività svolte prima dell'inizio della procedura su procura rilasciata dal rappresentante legale della società in bonis, senza mai esser stata formalizzata una lettera di incarico. Inoltre si evidenzia che i preavvisi di parcella allegati all'istanza non sono mai stati inviati alla procedura e alla società; esclusione dell'importo di euro 15.585,59 in quanto le cause in questione sono ancora in fase di trattazione e sono state prese in carico dallo Studio Martone sin da aprile del 2015.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: ammissione per euro 15.585,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le

retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., non riconoscendo la prededuzione del credito in quanto riferito ad attività svolte prima dell'inizio della procedura su procura rilasciata dal rappresentante legale della società in bonis, senza mai esser stata formalizzata una lettera di incarico. Inoltre si evidenzia che i preavvisi di parcella allegati all'istanza non sono mai stati inviati alla procedura e alla società; esclusione dell'importo di euro 15.585,59 in quanto le cause in questione sono ancora in fase di trattazione e sono state prese in carico dallo Studio Martone sin da aprile del 2015.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 15.585,60
- Escluso 15.585,59

- **Cron. 01939**, creditore Inseco S.r.l. (k5 Spv Srl) - Via Felice Casati N. 1/a - Milano

Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.465,07

Proposta del Commissario Straordinario: I Commissari, atteso che il credito richiesto è riferito ad un debito che il sig. Naselli ha contratto con un altro datore di lavoro, la Wantoo Sas di Urbino, per effetto di una cessione del quinto poi non pagata per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro sulla Wantoo, propongono l'esclusione dell'importo richiesto, in quanto: - la Inseco (già Net Insurance) si è surrogata alla finanziaria nei crediti vantati nei confronti del dipendente e del suo datore di lavoro all'epoca della surroga, ma non è subentrata nel contratto di finanziamento, dunque non poteva ricorrere all'art. 3 comma 2 del contratto; - non è documentato il presupposto della richiesta di surroga, ovvero l'incapienza delle spettanze di fine rapporto del precedente rapporto lavorativo.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari dispone l'esclusione dell'importo richiesto, in quanto: - la Inseco (già Net Insurance) si è surrogata alla finanziaria nei crediti vantati nei confronti del dipendente e del suo datore di lavoro all'epoca della surroga, ma non è subentrata nel contratto di finanziamento, dunque non poteva ricorrere all'art. 3 comma 2 del contratto; - non è documentato il presupposto della richiesta di surroga, ovvero l'incapienza delle spettanze di fine rapporto del precedente rapporto lavorativo.

Riepilogo numerico:

- Escluso 4.465,07

- **Cron. 01940**, creditore Overground Servizi Informatici Di Conquistatore Gennaro Sandro

domicilio c/o AVV. ARCIERI ROSINA - VIALE DEI MILLE 252/A - LAMEZIA TERME

Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.162,56; Chirografari 5.536,00

Proposta del Commissario Straordinario: I commissari, risultando l'importo richiesto confermato dalla documentazione sociale, propongono: ammissione per euro 6.698,56, Categoria Chirografari, escludendo il privilegio speciale di rivalsa sull'iva in quanto il credito è riferito in parte a prestazione di servizi e per la parte residua non è stato indicato su quali beni dovrebbe insistere, come espressamente previsto dal terzo comma, n. 4 della art. 93 L.F.

Osservazioni in udienza: I Commissari, preso atto delle osservazioni al progetto di stato passivo, considerata l'impossibilità di identificare la merce fatturata con i beni della società, confermano la proposta di esclusione del privilegio per rivalsa iva.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: Il Giudice Delegato, condivise le note alle osservazioni al progetto di stato passivo presentate dal ricorrente, dispone: l'ammissione per euro 6.698,56, Categoria Chirografari.

Riepilogo numerico:

- Chirografari 6.698,56

- **Cron. 01941**, creditore AIRONE SRL domicilio c/o AVV. ZICARO VALERIO - PIAZZA ZUMBINI 72 - COSENZA

Richiesta del Creditore: Chirografari 491.092,43

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 491.092,43, preso atto che: non esiste alcun rapporto giuridico di alcun genere fra Infocontact ed Airone e pertanto manca ogni e qualsiasi legittima azione passiva della stessa Infocontact nei confronti di un soggetto terzo ed estraneo ad ogni rapporto giuridico (e questo a prescindere che il contratto di sublocazione IC Servizi Infocontact risulta privo di alcuna data certa e pertanto non è opponibile alla procedura); il contratto di locazione principale tra Airone e IC Servizi risulta essere stato stipulato in pendenza di procedura esecutiva immobiliare e pertanto Airone non ha alcuna legittima azione attiva a pretendere il pagamento di alcun importo né la disponibilità del bene ma solo il creditore procedente.

Osservazioni in udienza: I Commissari, preso atto che le osservazioni al progetto di stato passivo non forniscono alcun titolo giuridico legittimante nei confronti di Infocontact,

confermano la proposta di esclusione del credito richiesto.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, condivise le note dei Commissari alle osservazioni al progetto di stato passivo, dispone l'esclusione per euro 491.092,43, preso atto che: non esiste alcun rapporto giuridico di alcun genere fra Infocontact ed Airone e pertanto manca ogni e qualsiasi legittima azione passiva della stessa Infocontact nei confronti di un soggetto terzo ed estraneo ad ogni rapporto giuridico (e questo a prescindere che il contratto di sublocazione IC Servizi Infocontact risulta privo di alcuna data certa e pertanto non è opponibile alla procedura); il contratto di locazione principale tra Airone e IC Servizi risulta essere stato stipulato in pendenza di procedura esecutiva immobiliare e pertanto Airone non ha alcuna legittima azione attiva a pretendere il pagamento di alcun importo né la disponibilità del bene ma solo il creditore procedente.

Riepilogo numerico:

- Escluso 491.092,43

- **Cron. 01942**, creditore Chilla' Manuel domicilio c/o AVV, IANNOTTA GREGORIO - PIAZZA F. E L. GULLO 81 - COSENZA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 59.292,93

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 59.292,93, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Osservazioni in udienza: l'avv. Iannotta si oppone alle eccezioni formulate dai commissari, rinviando a quanto scritto nella domanda di insinuazione al passivo e rileva la evidente illegittimità del contratto a progetto. in primo luogo infatti rileva la mancanza di specificità del progetto e la corrispondenza del medesimo progetto con l'oggetto sociale del committente in violazione dell'articolo 61 del d.lgs. 276/2003. per effetto dell'articolo 69 del medesimo decreto legislativo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sussiste ipso iure sin dalla data di costituzione del rapporto, pertanto l'avv. Iannotta ritiene che l'Ill.mo Giudice possa decidere anche in codesta fase sommaria sulle domande in subordine chiede che il giudice voglia disporre tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari al fine di accertare le restanti questioni.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 59.292,93, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo, escludendo l'esperibilità in questa fase di mezzi istruttori incompatibili con l'esigenza di celerità.

Riepilogo numerico:

- Escluso 59.292,93

- **Cron. 01943**, creditore Caracciolo Antonio domicilio c/o AVV, IANNOTTA GREGORIO - PIAZZA F. E L. GULLO 81 - COSENZA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 63.475,04

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 63.475,04, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Osservazioni in udienza: l'avv. Iannotta si oppone alle eccezioni formulate dai commissari, rinviando a quanto scritto nella domanda di insinuazione al passivo e rileva la evidente illegittimità del contratto a progetto. in primo luogo infatti rileva la mancanza di specificità del progetto e la corrispondenza del medesimo progetto con l'oggetto sociale del committente in violazione dell'articolo 61 del d.lgs. 276/2003. per effetto dell'articolo 69 del medesimo decreto legislativo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sussiste ipso iure sin dalla data di costituzione del rapporto, pertanto l'avv. Iannotta ritiene che l'Ill.mo Giudice possa decidere anche in codesta fase sommaria sulle domande in subordine chiede che il giudice voglia disporre tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari al fine di accertare le restanti questioni.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 63.475,04, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo, escludendo l'esperibilità in questa fase di mezzi istruttori incompatibili con

l'esigenza di celerità.

Riepilogo numerico:

- Escluso 63.475,04

- **Cron. 01944**, creditore Lamanna Francesca domicilio c/o AVV, IANNOTTA GREGORIO - PIAZZA F. E L. GULLO 81 - COSENZA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 56.479,87

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 56.479,87, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Osservazioni in udienza: l'avv. Iannotta si oppone alle eccezioni formulate dai commissari, rinviando a quanto scritto nella domanda di insinuazione al passivo e rileva la evidente illegittimità del contratto a progetto. in primo luogo infatti rileva la mancanza di specificità del progetto e la corrispondenza del medesimo progetto con l'oggetto sociale del committente in violazione dell'articolo 61 del d.lgs. 276/2003. per effetto dell'articolo 69 del medesimo decreto legislativo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sussiste ipso iure sin dalla data di costituzione del rapporto, pertanto l'avv. Iannotta ritiene che l'Ill.mo Giudice possa decidere anche in codesta fase sommaria sulle domande in subordine chiede che il giudice voglia disporre tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari al fine di accertare le restanti questioni.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 56.479,87, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo, escludendo l'esperibilità in questa fase di mezzi istruttori incompatibili con l'esigenza di celerità.

Riepilogo numerico:

- Escluso 56.479,87

- **Cron. 01945**, creditore Santoruvo Corasaniti Irene domicilio c/o AVV, IANNOTTA GREGORIO - PIAZZA F. E L. GULLO 81 - COSENZA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 61.175,48

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 61.175,48, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Osservazioni in udienza: l'avv. Iannotta si oppone alle eccezioni formulate dai commissari, rinviando a quanto scritto nella domanda di insinuazione al passivo e rileva la evidente illegittimità del contratto a progetto. in primo luogo infatti rileva la mancanza di specificità del progetto e la corrispondenza del medesimo progetto con l'oggetto sociale del committente in violazione dell'articolo 61 del d.lgs. 276/2003. per effetto dell'articolo 69 del medesimo decreto legislativo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sussiste ipso iure sin dalla data di costituzione del rapporto, pertanto l'avv. Iannotta ritiene che l'Ill.mo Giudice possa decidere anche in codesta fase sommaria sulle domande in subordine chiede che il giudice voglia disporre tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari al fine di accertare le restanti questioni.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 61.175,48, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo, escludendo l'esperibilità in questa fase di mezzi istruttori incompatibili con l'esigenza di celerità.

Riepilogo numerico:

- Escluso 61.175,48

- **Cron. 01946**, creditore Varani Marco domicilio c/o AVV, IANNOTTA GREGORIO - PIAZZA F. E L. GULLO 81 - COSENZA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 62.288,83

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 62.288,83, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento

dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Osservazioni in udienza: l'avv. Iannotta si oppone alle eccezioni formulate dai commissari, rinviando a quanto scritto nella domanda di insinuazione al passivo e rileva la evidente illegittimità del contratto a progetto. in primo luogo infatti rileva la mancanza di specificità del progetto e la corrispondenza del medesimo progetto con l'oggetto sociale del committente in violazione dell'articolo 61 del d.lgs. 276/2003. per effetto dell'articolo 69 del medesimo decreto legislativo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sussiste ipso iure sin dalla data di costituzione del rapporto, pertanto l'avv. Iannotta ritiene che l'Ill.mo Giudice possa decidere anche in codesta fase sommaria sulle domande in subordine chiede che il giudice voglia disporre tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari al fine di accertare le restanti questioni.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 62.288,83, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo, escludendo l'esperibilità in questa fase di mezzi istruttori incompatibili con l'esigenza di celerità.

Riepilogo numerico:

- Escluso 62.288,83

- **Cron. 01947**, creditore Pugliese Vittorio domicilio c/o AVV, IANNOTTA GREGORIO - PIAZZA F. E L. GULLO 81 - COSENZA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 55.918,04

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 55.918,04, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Osservazioni in udienza: l'avv. Iannotta si oppone alle eccezioni formulate dai commissari, rinviando a quanto scritto nella domanda di insinuazione al passivo e rileva la evidente illegittimità del contratto a progetto. in primo luogo infatti rileva la mancanza di specificità del progetto e la corrispondenza del medesimo progetto con l'oggetto sociale del committente in

violazione dell'articolo 61 del d.lgs. 276/2003. per effetto dell'articolo 69 del medesimo decreto legislativo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sussiste ipso iure sin dalla data di costituzione del rapporto, pertanto l'avv. Iannotta ritiene che l'Ill.mo Giudice possa decidere anche in codesta fase sommaria sulle domande in subordine chiede che il giudice voglia disporre tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari al fine di accertare le restanti questioni.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 55.918,04, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo, escludendo l'esperibilità in questa fase di mezzi istruttori incompatibili con l'esigenza di celerità.

Riepilogo numerico:

- Escluso 55.918,04

- **Cron. 01948**, creditore Luchetta Rosaria domicilio c/o AVV, IANNOTTA GREGORIO - PIAZZA F. E L. GULLO 81 - COSENZA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 69.027,95

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 69.027,95, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Osservazioni in udienza: l'avv. Iannotta si oppone alle eccezioni formulate dai commissari, rinviando a quanto scritto nella domanda di insinuazione al passivo e rileva la evidente illegittimità del contratto a progetto. in primo luogo infatti rileva la mancanza di specificità del progetto e la corrispondenza del medesimo progetto con l'oggetto sociale del committente in violazione dell'articolo 61 del d.lgs. 276/2003. per effetto dell'articolo 69 del medesimo decreto legislativo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sussiste ipso iure sin dalla data di costituzione del rapporto, pertanto l'avv. Iannotta ritiene che l'Ill.mo Giudice possa decidere anche in codesta fase sommaria sulle domande in subordine chiede che il giudice voglia disporre tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari al fine di accertare le restanti questioni.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 69.027,95, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo, escludendo l'esperibilità in questa fase di mezzi istruttori incompatibili con l'esigenza di celerità.

Riepilogo numerico:

- Escluso 69.027,95

- **Cron. 01949**, creditore Varano Sergio domicilio c/o AVV. CURRADO NICOLA - VIA P. SGRO' 153 - S. PIETRO A MAIDA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 610,31; Privilegiati 83,16; Privilegiati 855,64; Privilegiati 180,52

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammissione per euro 610,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammissione per euro 83,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammissione per euro 855,64 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 180,52 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: ammissione per euro 610,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammissione per euro 83,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come

richiesto; ammissione per euro 855,64 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 180,52 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 610,31
- Privilegiati 83,16
- Privilegiati 855,64
- Privilegiati 180,52

- **Cron. 01950**, creditore Costantino Gianluca domicilio c/o AVV. CURRADO NICOLA - VIA P. SGRO' 153 - S. PIETRO A MAIDA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 587,69; Privilegiati 30,22; Privilegiati 820,46; Privilegiati 183,07

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammissione per euro 587,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammissione per euro 30,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammissione per euro 820,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 183,07 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone:

ammissione per euro 587,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammissione per euro 30,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammissione per euro 820,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 183,07 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 587,69
- Privilegiati 30,22
- Privilegiati 820,46
- Privilegiati 183,07

- **Cron. 01951**, creditore De Marco Ivano domicilio c/o AVV. BORSANI ANDREA - VIA S. NICOLA SERRA 123/C - COSENZA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 63.328,83

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 63.328,83, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo.

Osservazioni in udienza: L'avv. Iannotta, in sostituzione dell'avv. Borsani, evidenzia che l'eccezione formulata dai commissari è destituita di ogni fondamento in punto di diritto in quanto nella pendenza del giudizio iscritto presso il tribunale di Cosenza parte ricorrente ha corroborato le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro sia per assenza del progetto sia per la sussistenza di un vincolo di subordinazione con deposito di idonea documentazione atta a dimostrare la diversa attività di inbound svolta dal De Marco inviato a tal fine anche nella sede

in Albania.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 63.328,83, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo, escludendo l'esperibilità in questa fase di mezzi istruttori incompatibili con l'esigenza di celerità.

Riepilogo numerico:

- Escluso 63.328,83

- **Cron. 01952**, creditore Vaccaro Doria domicilio c/o AVV. MARASCO DINA - VIA SELE 33 - LAMEZIA TERME

Richiesta del Creditore: Privilegiati 91.038,48; Privilegiati 8.495,44

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 99.533,92, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere diretti.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 99.533,92, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere diretti.

Riepilogo numerico:

- Escluso 91.038,48
- Escluso 8.495,44

- **Cron. 01953**, creditore Roperto Mauro domicilio c/o AVV. MARASCO DINA - VIA SELE 33 - LAMEZIA TERME

Richiesta del Creditore: Privilegiati 36.424,33; Privilegiati 4.054,97

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro

40.479,30, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere diretti.

Provvedimento del GD: esclusione per euro 40.479,30, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere diretti.

Riepilogo numerico:

- Escluso 36.424,33
- Escluso 4.054,97

- **Cron. 01954**, creditore Bernardi Antonio domicilio c/o AVV. MARASCO DINA - VIA SELE 33 - LAMEZIA TERME

Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.377,83; Privilegiati 44.229,08

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 49.606,91, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere diretti.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione per euro 49.606,91, in quanto il contratto a progetto è legittimo e non configura rapporto di lavoro subordinato, stanti la specificità del progetto, l'autonomia dei collaboratori nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere diretti.

Riepilogo numerico:

- Escluso 5.377,83
- Escluso 44.229,08

- **Cron. 01955**, creditore Equitalia Sud Spa - Via Cristoforo Colombo N. 269 - Roma

Richiesta del Creditore: Privilegiati 286.716,85; Privilegiati 29.598,98; Privilegiati 4.580.330,78; Privilegiati 3.552.170,52; Chirografari 32.074,10

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di

insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammissione per euro 273.973,24 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c., degradando in chirografo il maggior importo richiesto di euro 12.743,61 in quanto riferiti ad aggi e diritti di notifica su cartelle esattoriali regolarmente notificate; ammissione per euro 26.973,43 nella categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 c.c., degradando in chirografo il maggior importo richiesto di euro 2.625,55 in quanto riferiti ad aggi e diritti di notifica su cartelle esattoriali regolarmente notificate; ammissione per euro 4.376.798,83 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c., degradando in chirografo il maggior importo richiesto di euro 203.531,95 in quanto riferiti ad aggi e diritti di notifica su cartelle esattoriali regolarmente notificate; ammissione per euro 3.394.328,12 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c., degradando in chirografo il maggior importo richiesto di euro 157.842,40 in quanto riferiti ad aggi e diritti di notifica su cartelle esattoriali regolarmente notificate; ammissione per euro 31.338,93, Categoria Chirografari; esclusione per euro 71,57, in quanto relativamente alla cartella esattoriale n. 097201600181894902 i diritti camerali relativi all'anno 2013 risultano versati con ravvedimento in data 25.3.2014; esclusione per euro 236,15, in quanto relativamente alla cartella esattoriale n. 09720150133703956 gli importi dovuti ad Asi Cat di cui alla fattura 101/2014 a fronte della nota di credito n. 1/16 ricevuta non risultano dovuti; esclusione per euro 427,45, in quanto relativamente alla cartella esattoriale n. 0972015011979156 gli importi dovuti relativi al verbale n. 1811005995 del 24/11/11 per contravvenzioni sono stati pagati in data 29.2.2012.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: ammissione per euro 273.973,24 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c., degradando in chirografo il maggior importo richiesto di euro 12.743,61 in quanto riferiti ad aggi e diritti di notifica su cartelle esattoriali regolarmente notificate; ammissione per euro 26.973,43 nella categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 c.c., degradando in chirografo il

maggior importo richiesto di euro 2.625,55 in quanto riferiti ad aggi e diritti di notifica su cartelle esattoriali regolarmente notificate; ammissione per euro 4.376.798,83 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c., degradando in chirografo il maggior importo richiesto di euro 203.531,95 in quanto riferiti ad aggi e diritti di notifica su cartelle esattoriali regolarmente notificate; ammissione per euro 3.394.328,12 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c., degradando in chirografo il maggior importo richiesto di euro 157.842,40 in quanto riferiti ad aggi e diritti di notifica su cartelle esattoriali regolarmente notificate; ammissione per euro 31.338,93, Categoria Chirografari; esclusione per euro 71,57, in quanto relativamente alla cartella esattoriale n. 097201600181894902 i diritti camerati relativi all'anno 2013 risultano versati con ravvedimento in data 25.3.2014; esclusione per euro 236,15, in quanto relativamente alla cartella esattoriale n. 09720150133703956 gli importi dovuti ad Asi Cat di cui alla fattura 101/2014 a fronte della nota di credito n. 1/16 ricevuta non risultano dovuti; esclusione per euro 427,45, in quanto relativamente alla cartella esattoriale n. 0972015011979156 gli importi dovuti relativi al verbale n. 1811005995 del 24/11/11 per contravvenzioni sono stati pagati in data 29.2.2012.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 273.973,24
  - Privilegiati 26.973,43
  - Privilegiati 4.376.798,83
  - Privilegiati 3.394.328,12
  - Chirografari 31.338,93
  - Escluso 71,57
  - Escluso 236,15
  - Chirografari 376.743,51
  - Escluso 427,45
- **Cron. 01956**, creditore Aiello Benita Giovanna domicilio c/o AVV. CURRADO NICOLA - VIA P. SGRO' 153 - S. PIETRO A MAIDA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 672,16

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di

insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione dell'importo richiesto in quanto il credito è già stato ammesso al passivo con provvedimento di cui al cronologico n. 1068.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari, dispone: esclusione dell'importo richiesto in quanto il credito è già stato ammesso al passivo con provvedimento di cui al cronologico n. 1068.

Riepilogo numerico:

- Escluso 672,16

- **Cron. 01957**, creditore Nicoletta Battaglia domicilio c/o AVV. BOLOGNESI RICCARDO - VIA COLA DI RIENZO 28 - ROMA

Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.324,45; Privilegiati 33.455,60

Proposta del Commissario Straordinario: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione per euro 35.780,05, in quanto il capo di sentenza a cui fa riferimento il ricorrente è stato impugnato dalla società, che ha chiesto dichiararsi la legittimità del rapporto a progetto, stanti la specificità del progetto, l'autonomia della collaboratrice nello svolgimento dell'attività ed il coordinamento con la struttura societaria privo di esercizio del potere direttivo e, in ogni caso, la legittimità del recesso.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato considerato che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma è oggetto di impugnazione da parte dei Commissari, ammette il credito come richiesto con riserva per la somma di euro 35.780,05 come riepilogata nelle osservazioni depositate dall'istante, tutto in via privilegiata ex art .2751 bis n. 1 c.c. in attesa dell'esito dell'impugnazione.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 2.324,45
- Privilegiati 33.455,60

Il Gd forma lo stato passivo delle domande tardive finora esaminate in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che lo stesso integra lo stato passivo già dichiarato esecutivo.

Verbale chiuso alle ore 13:20.

Lamezia Terme, 12/04/2016

Il Giudice Delegato

**Dott. Adele Foresta**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adele Foresta', written in a cursive style.